



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

SEDE DI TRENTO

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE N. 69 DEL 2013**

**PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO**

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69 (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *“I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali amministrativi regionali”*;

Visto il codice del processo amministrativo, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha introdotto l'articolo 72-bis c.p.a.;

Visto l'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'articolo 8, co. 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, concernente la costituzione di una struttura organizzativa interna dell'Ufficio di Segreteria del TAR, denominata Ufficio per il Processo;

Visto l'articolo 28 del Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, approvato ai sensi degli artt. 53-bis e 53-ter della legge n. 186 del 1982, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, concernente i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo;

Viste le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato nella Giustizia amministrativa, adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021;

Vista la Circolare prot. n. 460-P dd. 2 settembre 2021 del Presidente del TRGA di Trento, recante “*Disposizioni applicative per l’attuazione dell’articolo 17 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 e del conseguente d.P.C.S. del 28 luglio 2021*”;

Visto l’articolo 19 *ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*) secondo cui “*sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l’attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura*”;

Visto il bando tipo adottato con deliberazione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell’8 luglio 2016;

Il Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino–Alto Adige/Südtirol sede di Trento, approva e dispone quanto segue:

Articolo 1 **(Durata e decorrenza)**

1. È indetta la procedura per l’individuazione di n. 2 (due) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento (di seguito TRGA) per la durata di 18 mesi, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi individuali.

Articolo 2 **(Requisiti di partecipazione)**

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;

b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;

d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver

svolto tirocini sulla base di convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare, il tirocinante:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, secondo quanto previsto dall'articolo 73, comma 6, del decreto legge n. 69 del 2013;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto ministeriale n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. I tirocinanti saranno assegnati all'Ufficio del processo del TRGA di Trento, che opera funzionalmente alle dipendenze del Presidente del TRGA secondo quanto previsto dall'art. 53 *ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186 e all'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020 (*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa*). Nell'ambito di tale struttura il tirocinante sarà chiamato a collaborare per l'esecuzione delle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, secondo i criteri fissati dal Presidente del TRGA. Il tirocinante aggiungerà tale attività a quella svolta con il magistrato *tutor*, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2018, n. 183.

4. Durante il periodo di formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al TRGA, sede di Trento, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

5. Qualora il tirocinante risulti svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato oppure presso un'Avvocatura distrettuale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

6. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali e dall'articolo 326 cod. pen. (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*); l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

7. Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso, salva restando la possibilità di percepire quanto previsto dalle borse di studio di cui al comma 8, e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione.

8. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio, ai sensi dei commi 8-*bis* e 8-*ter*, e 17, dell'articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013, secondo le modalità, i tempi e i requisiti indicati con apposita circolare dal Ministero della Giustizia, sulla base del valore dell'indicatore ISEE-U (cioè: l'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario).

9. Il rapporto di tirocinio formativo può essere risolto con effetto retroattivo in ogni momento dal Presidente di questo ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, nel caso di mancata frequenza e per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4 **(Esito ed effetti del tirocinio)**

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma dell'articolo 73, comma 11, decreto-legge n. 69 del 2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, decreto legge n. 69 del 2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi dell'art. 73, comma 11, decreto legge n. 69 del 2013.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dell'articolo 73, commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, decreto legge n. 69 del 2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);

b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le **domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del TRGA di Trento**, via Calepina, n. 50, anche a mezzo PEC. all'indirizzo ***trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it***, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31 maggio 2022**, con l'allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a. È messo a disposizione dalla segreteria del TRGA un modulo per la domanda di ammissione. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data e l'orario indicati da questo comma.

3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio formativo, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

4. Nel caso di spedizione postale farà fede la data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro apposto dall'ufficio di spedizione accettante.

Qualora la domanda venga inoltrata tramite PEC, farà fede la data e l'orario di ricezione, da parte del Tribunale, indicati dal sistema di posta elettronica certificata.

5. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini", nonché affissa presso la sede di questo Tribunale.

6. Il tirocinante ammesso sarà avvertito personalmente, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di candidatura, del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che l'avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell'accordo tra il TRGA sede di Trento e il tirocinante, oltreché delle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, comma 11, del presente bando.

Articolo 6 **(Criteri di selezione dei concorrenti)**

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal Presidente del TRGA, da un magistrato assegnato al TRGA nominato dal Presidente e dal Segretario generale del TRGA di Trento.

3. Il tirocinante ammesso che non si presenterà nei termini stabiliti o che sia inadempiente agli oneri previsti o che abbia rinunciato può essere sostituito mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.

Articolo 7 **(Pubblicazione del bando)**

1. In conformità alle indicazioni del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, contenute nelle linee guida per i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, approvate con la deliberazione n. 75 del 8 luglio 2016, questo bando è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

2. Per consentire la più ampia diffusione di questo bando, la segreteria del TRGA ne cura:

- a) la pubblicazione nel proprio albo degli avvisi;
- b) la comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto e alla Camera amministrativa di Trento, con richiesta di ampia diffusione della stessa;
- c) la comunicazione alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, con richiesta di ampia diffusione della stessa;

d) la comunicazione agli organi di stampa locali.

Articolo 8 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il TRGA di Trento, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.

2. Tutti i dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato;

3. Tali dati saranno conservati presso gli uffici del TRGA di Trento e presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale addetto e tenuto al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza; i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

4. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, ordinariamente, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali.

5. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

6. Il Regolamento 2016/679 (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio) riserva all'interessato una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

7. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto innanzi riportato. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di

pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i e ad ogni altra normativa vigente in materia.

Trento, 9 febbraio 2022

Il Presidente
- dott. Fulvio Rocco -